



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Numero 9 del 25.01.2024

COPIA

Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024. Individuazione spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO, alle ore 15:00 Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta, con la presenza dei Signori:

MILIA GIOVANNI MARIA	SINDACO	P
KAMEL HASSAN OMAR ALY	VICESINDACO	P
SIAS MAURO	ASSESSORE	P
CALARESU MANUELA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 0 Totale in collegamento n. 0

Constatato il numero legale della seduta, Giovanni Maria Milia, nella sua qualità di Sindaco del comune di Modolo, assume la Presidenza della Giunta.

Partecipa, nella sua qualità di Segretario Comunale, Dott.Ssa Emanuela Stavole, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, con Decreto n. 70 del 14 dicembre 2023 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 11 gennaio 2024, per il giorno domenica 25 febbraio 2024 sono stati convocati i comizi per le Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna;

Vista la Circolare R.A.S. – Presidenza - Direzione generale - Servizio Statistica regionale elettorale prot. n. 543 del 10 gennaio 2024;

Visti:

- la Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante “*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.*” e successive modificazioni ed integrazioni, segnatamente quanto all’art. 9 in materia di “*Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione*”, il quale, al comma 1, recita: “*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.*”;
- la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 “*Statuto speciale per la Sardegna.*”;
- la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 “*Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna*”;
- la legge regionale statutaria 20 marzo 2018, n. 1 “*Modifiche alla Legge Regionale Statutaria 12 novembre 2013, n. 1 in materia di rappresentanza di genere*”;
- la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 “*Norme per l’elezione del Consiglio regionale*” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 “*Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale)*”;
- la legge regionale 12 dicembre 2018, n. 44 “*Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 e alla legge regionale n. 16 del 2013, in materia di procedimento per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale*”;
- il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 “*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*” e, in via residuale, le ulteriori disposizioni applicabili per l’elezione della Camera dei deputati.

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212;

Considerato che:

- l’art. 1, c.1, della Legge 4 aprile 1956, n. 212 dispone: “*L’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.*”, con riferimento alla cosiddetta “propaganda diretta”;
- l’art. 2 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 dispone: “*In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ((...)) comma dell’articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato... Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:
da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3; ...*”;
- l’art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 dispone: “*La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all’articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell’articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.
In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.
L’assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l’ordine di ammissione delle liste o delle*

candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati”.

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui sono state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali, al fine di semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali, ma anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni stesse;

Considerato, ai sensi del disposto dell'art. 5 della legge n. 212/1956, come, entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste ammesse, inviata dalla R.A.S. – Presidenza - Direzione generale - Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione, la Giunta comunale ripartisce in tante sezioni quante sono le liste ammesse, assegnando le sezioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della medesima legge, i predetti spazi;

Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;

Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto che la popolazione residente nel Comune è pari a 179 unità alla data del 31.12.2023;

Considerato, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000);

Con voto unanime, palesemente espresso nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) **di individuare e delimitare** nel numero di **1 (uno)** gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per le Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna, da parte di candidati alla carica di Presidente e liste ammesse nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto, specificando che ognuno degli spazi anzidetti è costituito a norma di legge di una superficie di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base per le forze politiche di metri 1,00 di altezza e metri 0,70 di base per i candidati uninominali.

PROSPETTO - Propaganda elettorale diretta per l'elezione del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna

N. d'ord.	CENTRO ABITATO	Popolazione del centro	UBICAZIONE via o piazza	Riquadro o Tabellone
1	MODOLO	179	VIA S. Andrea	Tabellone

- 2) **di rinviare** ad ulteriore provvedimento l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale, a seguito della comunicazione da parte della R.A.S. – Presidenza - Direzione generale - Servizio Statistica regionale elettorale delle candidature uninominali e delle liste di candidati definitivamente ammesse;
- 3) **di dichiarare**, con separata unanime votazione, considerata l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 9 del 25/01/2024

OGGETTO:

ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024. Individuazione spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to MILIA GIOVANNI MARIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Modolo, Li 06/02/2024

LA SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA



COMUNE DI MODOLO

Oggetto proposta di delibera:

ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024. Individuazione spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Modolo, 23.01.2024

IL RESPONSABILE

F.to Omar Aly KAMEL HASSAN